

CONCILIUM

rivista internazionale di teologia

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEOLOGY
INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR THEOLOGIE
REVUE INTERNATIONALE DE THÉOLOGIE
REVISTA INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA
REVISTA INTERNACIONAL DE TEOLOGIA
MEĐUNARODNI TEOLOŠKI ČASOPIS



Anno LII, fascicolo 5 (2016)

PER UNA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

*Felix Wilfred – Andrés Torres Queiruga
Enrico Galavotti (edd.)*

EDITRICE QUERINIANA
VIA FERRI, 75 - 25123 BRESCIA

Abstracts

I. Storia e questioni di principio

W. DECOCK, *La luce del mondo: una rivendicazione del ruolo storico del diritto canonico*

27-37

Dal punto di vista storico, gli esperti di diritto canonico hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo delle culture giuridiche nel mondo. Guidato dal desiderio spirituale di costruire una nuova cultura giuridica sulle rovine del diritto romano, che fosse però permeata di valori cristiani, l'appetito normativo dei canonisti, in particolare dall'epoca della riforma gregoriana fino a dopo il concilio di Trento, ha lasciato la propria impronta in tutti gli ambiti della vita. Il loro intento era di creare una cultura giuridica sufficientemente flessibile per spiegare tutte le complessità dell'esistenza, e tuttavia abbastanza rigorosa da evitare di danneggiare la quiete pubblica. Volevano presentare un sistema legale "modello" che potesse divenire luce del mondo e sale della terra: vi riuscirono. Nel presente articolo verranno illustrati tre punti sui quali i canonisti hanno dato un importante contributo: misericordia e giustizia, mediazioni e controversie, difesa dei diritti umani.

J. HORTAL, *Dal concilio al Codice di diritto canonico del 1983. Una nuova riforma è necessaria?*

38-49

Il desiderio di papa Giovanni XXIII di promuovere una riforma del *Codice di diritto canonico* del 1917, che fosse come il frutto del concilio Vaticano II, ha dovuto attendere vent'anni prima di essere realizzato. Il nuovo *Codice* doveva riflettere la teologia, più speci-

ficamente l'ecclesiologia, del concilio. È stato raggiunto tale obiettivo? Questo articolo prende in esame i successi e i fallimenti di questo tentativo, sia nella sistemazione della nuova codificazione, come nel suo contenuto. Mostra anche come sarebbe auspicabile, nel momento attuale, una nuova revisione, non solo per far fronte agli errori iniziali, ma anche per accogliere l'evoluzione di più di trent'anni di vigenza del *Codice*. Il compito legislativo della chiesa non si è fermato nel 1983. Già sono numerosi i canoni rivisitati dalle disposizioni più recenti. È giunto il momento di cercare una nuova codificazione che comprenda l'attuale vita della chiesa.

R. TORFS, *La rilevanza giuridica del diritto canonico*

50-58

Il contributo cerca di dimostrare che accordare il primato ai testi giuridici nella loro attuazione metterà in evidenza la rilevanza giuridica del diritto canonico nonché la sua credibilità. I temi del dibattito che formano il contenuto dell'articolo qui presentato, mentre restano ancorati al loro particolare riferimento al can. 915 del *Codice* del 1983, puntano comunque sia alla problematica inerente all'attuale sistema canonico sia all'auspicata riforma delle leggi canoniche per accordarsi al cammino della società contemporanea sostenuta, per così dire, dalla regola del diritto.

F. WILFRED, *Teologia e diritto canonico.*

Una via da percorrere insieme

59-72

Lo scritto riflette sui molteplici servizi che la teologia potrebbe rendere al diritto canonico. Potrebbe aiutarlo a non cadere nel legalismo e positivismo giuridici, invocando i valori e gli ideali che entrambi ci si aspetta sostengano. Aiutando il diritto canonico a leggere i segni dei tempi, la teologia potrebbe assistere il diritto canonico nel rispondere alle esigenze contemporanee del popolo di Dio e nel superare il rischio di obsolescenza. Inoltre, nel contesto della pluralità delle chiese locali, la teologia potrebbe contribuire alla formulazione di leggi particolari che rispondano meglio alle situazioni concrete. Ciò che è di diritto divino e ciò che è di diritto ecclesiastico richiede una chiarificazione teologica, data la mancanza di confini netti tra questi due ambiti. Il dialogo continuo tra teologia e diritto canonico è insomma la necessità del momento per essere in grado di servire in modo efficace il popolo di Dio oggi.

G. NEDUNGATT, *Ecumenismo e riforma del diritto canonico*

73-84

Per il progresso dell'ecumenismo, il diritto canonico della chiesa cattolica necessita di essere riformato, specialmente per quanto concerne il papa in quanto governante monarchico con potestà suprema. C'è bisogno di un organo che eserciti la potestà suprema nella chiesa oltre ai concili ecumenici quando questi non sono in sessione. E il papa, in quanto successore di Pietro, è il più titolato di tutti a farlo. Tuttavia, gli attuali dogma e diritto canonico cattolici concernenti il papa non sono bene accettati alle altre chiese e vanno riformati. Vi sono poi altri due ambiti che sono oggetto di dibattito in quanto anch'essi necessitano di riforma: il celibato sacerdotale e la posizione delle donne all'interno della chiesa.

II. Verso alcune riforme

P.G. KIRCHSCHLÄGER, *Diritti umani e diritto canonico*

85-100

Sulla scia di una discussione sul rapporto tra diritti umani e diritto canonico dal punto di vista teologico-etico si pone, in primo luogo, la questione del perché proprio i diritti umani siano rilevanti per il diritto canonico. Il fondamento biblico e magisteriale dei diritti umani e la dichiarazione del loro valore universale costituiscono la risposta. Chiesa e teologia, nell'occuparsi dei diritti umani, forniscono al diritto canonico sufficienti motivazioni e indicazioni concrete di come esso possa adeguarsi maggiormente alla dottrina e alla teologia della chiesa per quanto riguarda il rapporto con i diritti umani. Su questa base, in secondo luogo, i diritti umani vengono presentati come punto di riferimento per il diritto canonico. In terzo luogo viene sviluppata una ermeneutica dei diritti umani per il diritto canonico. In quarto luogo, infine, si riflette sul diritto canonico dal punto di vista dell'applicazione di questa ermeneutica dei diritti umani e del ricorso ad essi come punto di riferimento. Qui propriamente si dischiudono per il diritto canonico potenzialità e sfide.

S. DEMEL, *Dalla collaborazione subalterna alla cooperazione paritaria. Riorganizzare la struttura clericocentrica della chiesa in senso laicale*

101-114

I laici non sono più la *longa manus* dei chierici, ma membri indipendenti della chiesa con una propria vocazione e missione, che

viene definita “apostolato dei laici”. Questo insegna la chiesa cattolica a partire dal concilio Vaticano II e questo il *Codice* del 1983 doveva tradurre nel linguaggio canonistico. Tuttavia, il risultato di questo processo di traduzione risulta insoddisfacente. I nodi cruciali della vita ecclesiastica continuano a essere organizzati a senso unico, ovvero in senso clerico- o sacerdote-centrico – a cominciare dalla competenza decisionale univoca dei chierici negli organi ecclesiastici, passando per la loro predominanza nelle funzioni e negli uffici ecclesiastici, fino ad arrivare alla competenza esclusiva dei chierici nell’assegnazione di uffici ecclesiastici centrali. Si pone dunque come urgente e necessaria una riorganizzazione orientata ai laici. Per questo vanno accolti esplicitamente nel *Codice* due insegnamenti conciliari – quello sul sacerdozio comune e particolare (LG 10) e quello sul *sensus fidei* di tutti i fedeli (LG 12) – e vanno sanciti per legge più diritti esecutivi, di parola e di partecipazione, per i laici.

H. WARNINK, *Il motu proprio Mitis iudex.*

Opportunità, sfide e potenziali insidie

115-126

Il 15 agosto 2015 papa Francesco ha promulgato *Mitis iudex* e con questo *motu proprio* ha “riformato” il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Il nuovo regime rimuove la richiesta della seconda istanza e introduce una procedura abbreviata, sotto la responsabilità del vescovo diocesano. Questo contributo affronta alcuni aspetti del *motu proprio* al fine di individuare degli elementi che potrebbero richiedere ulteriore riflessione tra i praticanti della disciplina. A partire dalla convinzione del ruolo fondamentale del diritto canonico nella vita quotidiana della chiesa cattolica, tre elementi sembrano importanti: la necessità di una formazione adeguata di tutte le persone coinvolte nelle procedure e il valore innegabile di possedere un titolo accademico in diritto canonico; l’importanza della parità di trattamento per tutti i fedeli cristiani e la necessità di stabilità giuridica; l’inevitabile distinzione tra cura pastorale e decisioni legali.

III. Alcune applicazioni

V. MOSCA, *Per una inculturazione del diritto ecclesiale*

127-139

L’articolo affronta due questioni. Da un lato quella della inculturazione del diritto ecclesiale e dall’altro le modalità concrete

attraverso cui realizzare tale inculturazione mediante il diritto particolare. L'esperienza di applicazione del *Codice* del 1983 evidenzia che alcuni organismi, uffici, istituzioni, possono e devono incrementare il loro ruolo di creatività nel produrre norme particolari più adatte alle culture, ai luoghi, alle situazioni e ai gruppi di persone. Questi organismi sono le conferenze episcopali, i vescovi diocesani e gli altri ordinari dei luoghi, le diverse forme aggregative come gli istituti di vita consacrata, le associazioni e i movimenti che vivono nella comunione ecclesiale sulla base di una giusta autonomia di vita e di governo. Il futuro del diritto ecclesiale e della riforma delle sue istituzioni sta nel dare più spazio e attenzione al diritto particolare, cioè alla sua inculturazione.

B.J. BERKMANN, *Più sussidiarietà nel diritto ecclesiale.*

Conferenze episcopali e tribunali amministrativi

140-153

Il principio di sussidiarietà è un "prodotto d'esportazione" della dottrina sociale cattolica. La chiesa ne chiede il rispetto da parte degli stati e delle organizzazioni internazionali, ma vi si attiene anch'essa? È stato uno dei principi-guida nella riforma del diritto ecclesiale dopo il concilio Vaticano II, ma successivamente la sua applicabilità all'interno della chiesa è stata sempre più messa in discussione. Quando però si riconosce l'importanza della dimensione della giustizia nel diritto ecclesiale, il principio di sussidiarietà si rivela chiaramente quale criterio fondamentale per la giusta ripartizione delle competenze. I tentativi di decentralizzazione sotto il pontificato di papa Francesco gli danno ora nuovo slancio. Purtroppo, nella legislazione più recente esso non è sempre stato preso nella debita considerazione. Una proposta di riforma prevede il conferimento di maggiori competenze alle conferenze episcopali e la precisazione dello status giuridico delle loro federazioni continentali. In questo modo verrebbero rivalutati i livelli intermedi tra la Sede Apostolica e le diocesi. Un'altra proposta di riforma riguarda l'istituzione di tribunali amministrativi decentrati a tutela dei diritti dei singoli fedeli.

A.A.L. BINAWAN, *Il matrimonio cattolico interreligioso*

in una nazione musulmana

154-163

L'impressione generale è che il *Codice di diritto canonico* del 1983 abbia tradotto con successo nel linguaggio canonico lo spirito e gli insegnamenti conciliari. Tuttavia, se si osserva attentamente ciò

che sta accadendo sul campo a livello di singole realtà, si iniziano a notare molte discrepanze e inadeguatezze del presente *Codice*. Questo articolo, per esempio, entra nella questione del matrimonio interreligioso tra cattolici e musulmani, dimostrando la debolezza di certe statuizioni del *Codice*. In che misura questi canoni riflettono lo spirito di *Dignitatis humanae* e *Nostra aetate*? Questa è una vera domanda che richiede un riesame e una riformulazione dei canoni relativi al problema del matrimonio interreligioso nello spirito del Vaticano II.

R. KAMANGALA KAMBA, *Attese africane per una eventuale revisione del Codice di diritto canonico*

164-175

Il *Codice di diritto canonico* è un insieme di norme della chiesa cattolica, corredate, a seconda dei bisogni, di sanzioni destinate a proteggere e a promuovere il bene comune, vale a dire: a breve termine, i mezzi di salvezza, che sono principalmente la parola di Dio e i sacramenti, come pure l'ordine ecclesiale giusto e la coesistenza pacifica dei fedeli; e, a lungo termine, la salvezza delle anime. Di solito esso comprende norme di diritto divino, che non cambia, e norme di diritto umano che, dal canto loro, sono soggette al cambiamento, tenendo conto delle esigenze di tempo e luogo. È su tale registro che le chiese africane nutrono attese pressanti, riguardanti principi-base o norme attualizzate in vista di un diritto canonico attento alla loro vita cristiana e liturgica, alla loro organizzazione strutturale e anche al loro apostolato.